

**DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO**

La presente legge riguarda le attività elencate nel D. Lgs. n. 372 del 1992 e nella Dir. N. 96/61/CE, ovvero: le attività energetiche, la produzione e trasformazione di metalli, l'industria dei prodotti minerali, l'industria chimica, la gestione dei rifiuti. Relativamente a tali settori, essa detta una regolamentazione applicabile sia ai nuovi impianti sia a quelli già esistenti e stabilisce altresì le modalità di esercizio degli impianti stessi.

In un'ottica di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, essa ha lo scopo di evitare o ridurre le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, la quantità dei rifiuti prodotti ed il consumo di energia derivanti da determinate attività.

Quale strumento per il perseguimento di tali finalità, la legge prevede l'**autorizzazione integrata ambientale**, che va a sostituire, ad ogni effetto, ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge<sup>1</sup>.

Competente al rilascio, rinnovo e riesame della suddetta autorizzazione è la Provincia, che deve indicare in modo dettagliato, sull'autorizzazione stessa, le condizioni dell'impianto che ne garantiscono la conformità ai requisiti previsti dalla stessa legge in esame. Tali condizioni sono stabilite tenendo conto dei principi generali definiti dal primo comma dell'art. 3 del D. Lgs. n. 372 del 1999, tra i quali spiccano: a) l'obbligo di adottare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando le migliori tecniche disponibili; b) l'obbligo di utilizzare l'energia in modo efficace.

Le prescrizioni indicate nell'autorizzazione per gli impianti esistenti devono essere attuate entro la data del 30 ottobre 2007; il gestore deve comunque attuare le eventuali prescrizioni per la realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo dell'impianto.

Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude sia la realizzazione, sia l'esercizio dell'impianto; il suo rinnovo deve avvenire ogni cinque anni, oppure alle diverse scadenze previste dalla legislazione statale vigente.

Alle violazioni delle disposizioni contenute nella legge si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 372 del 1999, che vanno dalla mera diffida fino alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

---

<sup>1</sup> In particolare l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto: l'autorizzazione all'emissione in atmosfera; l'autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo; l'autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria; l'autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti; l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti; l'autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici.

La Provincia, oltre delle suddette funzioni, è competente dell'attività di monitoraggio e controllo sul rispetto delle condizioni contenute nell'autorizzazione stessa, che esercita avvalendosi eventualmente delle strutture dell'ARPA. Alla Regione spetta invece il compito di emanare direttive generali per il coordinamento delle medesime funzioni amministrative.

Regione, Province e Comuni sono tenuti a collaborare fra loro, scambiandosi tutte le informazioni e qualsiasi altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla legge.